

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO

Tra

Agenzia regionale Intercent-ER (c.f. 91252510374) con sede legale in V.le Aldo Moro, 38 - Bologna, in persona del Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951(di seguito nominata, per brevità, anche “Agenzia”)

e

DAY RISTOSERVICE S.p.A. (c.f.03543000370) con sede legale in Via Indipendenza, 67 - Bologna, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Vice Presidente Dott. Bernardo Bernardi nato a Parma il 19/10/1949 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

Premesso:

- a) che Intercent-er ha ricevuto dal Gruppo d’acquisto costituito da Regione Emilia-Romagna, ARPA, ARNI, ARSTUD di Bologna, ADSU di Parma, ARDSU di Ferrara, ARESTUD di Modena e Reggio Emilia, Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma e Consorzio Fitosanitario provinciale di Piacenza (lettera del Direttore Generale Organizzazione Sistemi Informativi e Telematica prot.PG/2006/1037302 del 06/11/2006) e Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. (lettera FER S.r.l. PT 495 del 17/01/07), l’incarico di procedere all’indizione di una gara centralizzata per la stipula di una convenzione contenente le condizioni generali del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto;
- b) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, ai sensi dell’art.27 del Dlgs.163/2006, all’individuazione dell’aggiudicatario per la fornitura del servizio;
- c) che l’obbligo dell’Aggiudicatario di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti.
- d) che le parti, componenti del Gruppo d’Acquisto costituito come al punto a), da una parte, e l’Aggiudicatario, dall’altra, concludono singoli contratti di fornitura del servizio di durata triennale attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti)
- e) che l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal capitolato tecnico e dalla lettera invito, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

- economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - g) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti dell'Aggiudicatario, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali dei contratti conclusi dai singoli Soggetti componenti del gruppo d'acquisto costituito come al punto a), con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, l'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato 1).

Art. 3

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto, in occasione dei rientri pomeridiani, al personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tempo determinato, temporaneo (interinale), distaccato presso altri enti, comandato, ex personale trasferito per attività delegate ad enti locali, altri collaboratori a vario titolo, dei seguenti Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto: Regione Emilia-Romagna, ARPA, ARNI, ARSTUD di Bologna, ADSU di Parma, ARDSU di Ferrara, ARESTUD di Modena e Reggio Emilia, Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma, Consorzio Fitosanitario provinciale di Piacenza e Ferrovie Emilia Romagna S.r.l..

Art.4

Durata dell'incarico

La Convenzione che verrà stipulata a seguito della presente gara avrà durata

annuale, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di €22.233.600,00 IVA esclusa.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto potranno aderire alla Convenzione effettuando Ordinativi di Fornitura. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine a contratti triennali.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto si riservano la facoltà di ripetizione di analoghi servizi (ai sensi dell'art. 57, quinto comma, lettera b) del D.Lgs. 163/2006) fino ad un ulteriore triennio.

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto potranno richiedere una riduzione o un aumento del 20% degli importi indicati nell'ordinativo di fornitura.

Art.5

Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato nelle sedi di seguito indicate, salva la possibilità, da parte dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, di modificarle o individuare altre sedi di consegna nel territorio nazionale nell'ambito del periodo di validità del contratto.

La comunicazione rispetto alla modifica di una sede/i di consegna o inserimento di nuova sede/i, verrà effettuata dai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto almeno 10 gg. lavorativi prima della data di consegna prevista, in tale caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la consegna nella data prevista.

Per ognuna delle sedi possono essere previste più consegne ad incaricati diversi.

Sedi della REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viale Silvani, 6 – 40122 – Bologna
Viale Silvani, 4/3 40122 – Bologna
L.go Caduti del Lavoro, 6 - 40122 – Bologna
Via Saliceto, 81 – 40128 – Bologna
Viale A. Moro, 44 – 40127 – Bologna
Viale A. Moro, 52 – 40127 – Bologna
Viale A. Moro, 18 – 40127 – Bologna
Viale A. Moro, 38 – 40127 – Bologna
Viale A. Moro, 30 – 40127 – Bologna
Via dei Mille, 21 – 40121 – Bologna
Via Galliera, 21 – 40121 – Bologna
Viale A. Moro, 50 – 40127 – Bologna
Viale Cavour, 77 – 44100 – Ferrara

Via delle Torri, 6 – 47100 – Forlì
Via Fonteraso, 15 – 41100 – Modena
Via S. Franca, 38 – 29100 – Piacenza
Via Garibaldi, 75 – 43100 – Parma
Piazza Caduti della Libertà, 9 – 48100 – Ravenna
Via E. Santo Stefano, 25 - 42100 – Reggio Emilia
Via del Tritone, 6 – Roma
Via Santa Maria al Mare, 8 - 47900 – Rimini
Sedi dipendenti presso altri enti
PROVINCIA DI BOLOGNA Via Zamboni 13 40126 BOLOGNA
PROVINCIA DI FERRARA – Settore Agricoltura Via Bologna 534 – 44040 Chiesuol del Fosso FERRARA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – Piazza Morgagni 9 47100 FORLÌ
PROVINCIA DI MODENA Area Agricoltura, Industria Servizi Via Rainusso 144 – 41100 MODENA
PROVINCIA DI PIACENZA Corso Garibaldi 50 29100 PIACENZA
PROVINCIA DI PARMA Serv. Provinciale agricoltura, Alimentazione, Sviluppo Rurale e Forestazione Piazzale Barezzi, 3 – 43100 PARMA
PROVINCIA DI RAVENNA Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale – Viale della Lirica 21 48100 RAVENNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Via F. Gualerzi 38-40 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI RIMINI Corso d'Augusto 231 47900 RIMINI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BOLOGNA Palazzo degli affari Piazza della Costituzione,8 40128 BOLOGNA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI FERRARA Via Borgoleoni 11 44100 FERRARA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA Corso Repubblica 5 47100 FORLÌ
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI MODENA Via Ganaceto 134 41100 MODENA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI PIACENZA Piazza Cavalli 35 29100 PIACENZA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI PARMA Via Verdi 2 43100 PARMA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI RAVENNA Viale L.C. Farini 14 48100 RAVENNA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA Piazza della Vittoria 1 42100 REGGIO EMILIA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI RIMINI Via Sigismondo 28 47900 RIMINI
COMUNITA MONTANA APPENNINO PARMA EST Piazza G. Ferrari 5 43013 Langhirano (PR)
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL TARO E DEL CENO Via XI Febbraio in Palazzo Tardiani 43043 Borgo Val di Taro (PR)

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO Via Saffi 2 48010 Fognano (RA)
COMUNITA' MONTANA ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO Piazza della Pace 4 40038 Vergato (BO)
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO CESENATE Via Verdi 4 47026 San Piero in Bagno (FC)
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA Piazza Martiri XXV Luglio 1944, 1 47036 San Piero in Bagno (FC)
Comune di Carpi Corso A. Pio 91 41012 Carpi MO
COMUNE DI CERVIA Piazza Garibaldi 1 48015 Cervia RAVENNA
COMUNE DI CESENATICO Via Marino Moretti, 3/5 47042 Cesenatico (FC)
COMUNE DI FERRARA Via Podestà,2 44100 FERRARA
TECHNE CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORLI' CESENA Via Buonarroti, 1 47100 FORLI'
COMUNE DI GUASTALLA Consorzio CFP "Bassa Reggiana" Via S.Allende 2/1 42016 Guastalla (RE)
COMUNE DI MODENA Settore personale segreteria Via Galaverna, 8 – 41100 MODENA
CONSORZIO FORMA FUTURO Via La Spezia,110 - 43100 PARMA
TUTOR SPA Via L. da Vinci 35 29100 PIACENZA
COMUNE DI RAVENNA Piazza del Popolo 1 – 48100 RAVENNA
COMUNE DI REGGIO EMILIA Via San Pietro Martire, 3 - 42100 REGGIO EMILIA
COMUNE DI RIMINI P.zza Cavour 27 - 47900 RIMINI
COMUNE SALSOMAGGIORE Via Pascoli 143039 Salsomaggiore Terme (PR)
SOCIETA' "Futura SPA" Via Bologna 96/E – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
COMUNE DI SESTOLA Ufficio turistico Corso Umberto I, 3 - 41029 Sestola (MO)
Sedi di ARPA
Direzione Generale Via Po, 5 Bologna
Ingegneria Ambientale Vicolo Carega, 3 Bologna
Servizio Idrometeorologico regionale V.le Silvani, 6 Bologna
Servizio Provinciale di Via Triachini, 17 Bologna
Sezione Provinciale Via Salinatore, 20 Forlì
Sezione Provinciale Corso Giovecca, 169 Ferrara
Sezione Provinciale Via Fontanelli, 21 Modena
Sezione Provinciale Via XXI Aprile, 46 Piacenza
Sezione Provinciale V.le Bottega, 9 Parma
Sezione Provinciale Via Alberoni, 17/19 Ravenna
Sezione Provinciale Via Amendola, 2 Reggio Emilia
Sezione Provinciale Via Gambalunga, 83 Rimini
Sedi di ARNI

ARNI Via Argine Cisa, 11 Boretto Reggio Emilia
Sedi di ARSTUD Bologna
Arstud Via S.Maria Maggiore, 4 Bologna
Arstud Palazzo Urbinati Via Montalti, 69 Cesena
Sedi di ADSU Parma
Adsu V.lo Grossardi, 4 Parma
Sedi di ARDSU Parma
Ardsu Via G.d'Arezzo,2 Ferrara
Sedi di ARESTUD Modena e Reggio Emilia
Arestud Via Vignolese, 671 Modena
Arestud Via Mazzini, 6 Reggio Emilia
Sedi del Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma
Consorzio Fitosanitario provinciale V.le Gramsci, 26/C Parma
Sedi del Consorzio Fitosanitario provinciale di Piacenza
Consorzio Fitosanitario provinciale Via C.Colombo, 35 Piacenza
Sede delle Ferrovie Emilia Romagna
Sede Amministrativa FER S.r.l. Via Zandonai, 4 Ferrara

Art. 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

Le modalità ed i termini di esecuzione del servizio sotto riportate potranno essere modificate su richiesta dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto da comunicarsi con un preavviso di 30 gg. alla ditta aggiudicataria.

CONFEZIONAMENTO

I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti personalizzati.

Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto.

ORDINATIVI

Gli ordini saranno di norma mensili e saranno trasmessi per posta elettronica indicativamente tra il 10 e il 15 del mese dai soggetti ai quali è consentita l'effettuazione dell'ordine le cui generalità saranno comunicate dai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto alla ditta aggiudicataria.

L'ordine, per essere eseguito, deve avere tra i destinatari, a cui lo stesso è trasmesso per conoscenza, il nominativo dei collaboratori dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto preposti al controllo e comunicati alla ditta aggiudicataria.

Il tracciato elettronico relativo all'ordine deve poter contenere almeno i seguenti elementi:

1. Codice identificativo di incaricato – identifica la persona preposta al ricevimento dei buoni pasto;

2. Codice identificativo dei punti di consegna – identifica la sede presso la quale i buoni pasto devono essere consegnati;
3. Codice identificativo dell'ufficio - codice alfanumerico che identifica il Servizio/ente di appartenenza/assegnazione del dipendente e collaboratore;
4. Descrizione Ufficio – denominazione del servizio/ente di appartenenza /assegnazione del dipendente e collaborato
5. Matricola del dipendente o identificativo del collaboratore
6. Cognome e nome dipendente/collaboratore
7. Numero dei buoni pasto da consegnare ad ogni dipendente/collaboratore;
8. Valore unitario in euro del buono pasto ordinato.

La ditta aggiudicataria deve poter consentire che gli ordinativi siano effettuati con file di tipo “.txt” o “.xls.”.

Le eventuali variazioni del valore del buono pasto verranno tempestivamente comunicate dai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto all'aggiudicatario. I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto potranno effettuare ordinativi riferiti a buoni pasto per periodi diversi e pertanto con conseguente diverso valore.

MODALITÀ CONSEGNA

I buoni sono consegnati ai soggetti incaricati o loro sostituti.

Qualora esigenze eccezionali non consentano la presenza dell'incaricato o del suo sostituto, lo stesso può delegare altro soggetto al ritiro, allegando alla delega copia del proprio documento di identità.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto al momento dell'ordine individuano il numero dei buoni da consegnare ad ogni incaricato.

Ogni incaricato deve ricevere un pacco contenente un numero di buoni pasto corrispondente a quello indicato al momento dell'ordine come sopra precisato.

La consegna deve essere attestata da una firma per ricevuta e timbro dell'ente ricevente apposte sul modulo dello spedizioniere, la firma per ricevuta deve essere quella del soggetto incaricato del ritiro o del suo sostituto o di altro soggetto da loro delegato.

Il ricevente appone la propria firma previa verifica dell'integrità del pacco in tutti i colli che lo compongono. In questo caso la firma per ricevuta è comunque con riserva di verificarne il contenuto.

Qualora sia riscontrata un'anomalia di lieve entità, il ricevente accetta il pacco, ma la segnala sul modulo dello spedizioniere descrivendola nello spazio apposito; analogamente al caso precedente permane la riserva sui contenuti.

Nel caso in cui sia riscontrata un'anomalia di grave entità il pacco viene respinto. La ditta aggiudicataria deve assicurarne la sostituzione entro 3 gg. lavorativi.

All'interno del pacco i buoni devono essere ulteriormente suddivisi in pacchi corrispondenti ai servizi/uffici a cui l'incaricato è preposto.

In ogni pacco relativo al servizio/ufficio sono contenuti blocchetti personalizzati di buoni per ogni dipendente/ collaboratore per i quali sono stati ordinati.

In ogni pacco, in accompagnamento ai buoni pasto, deve essere presente la seguente documentazione:

1. tabulato per l'incaricato con il riepilogo dei buoni consegnati suddivisi per servizio/ufficio a lui afferente, posto all'esterno del pacco, insieme al modulo di consegna;

2. tabulati all'interno di ogni singola confezione presente nel pacco dell'incaricato. I tabulati, uno per struttura, si riferiscono ai singoli servizi/uffici di competenza dell'incaricato e riportano la matricola/identificativo e il nominativo dei collaboratori a cui i buoni devono essere consegnati e il numero dei buoni da consegnare a ciascuno, ordinati in ordine alfabetico.

FATTURAZIONE

Per ogni ordinativo dovrà essere emessa singola fattura che dovrà consentire di identificare l'ordinativo a cui si riferisce.

Entro 15 gg. dall'invio della fattura la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere ai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, presso l'indirizzo dalle stesse comunicato, copia delle ricevute di consegna dei buoni pasto alle sedi indicate negli ordinativi, complete della data di consegna.

VARIAZIONI E RETTIFICHE

a. Le variazioni del valore unitario dei buoni pasto sono comunicate per iscritto, anche via e-mail, dal funzionario referente dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto il cui nominativo è indicato alla ditta aggiudicataria.

b. Le variazioni dei luoghi di consegna e dei nominativi degli incaricati al ritiro sono comunicate per iscritto, anche via e-mail, dal sopra specificato funzionario referente.

c. Qualora i Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto non utilizzino i buoni ordinati potranno restituirli. In tal caso la Ditta aggiudicataria emetterà nota di credito di valore equivalente, iva compresa, ai buoni restituiti entro il termine di 30 giorni dalla restituzione, senza oneri a carico dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto.

Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all'effettuazione di un accredito di pari importo, a favore dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto.

TERMINI PER LA CONSEGNA DEI BUONI

La consegna dei buoni deve essere effettuata entro il termine massimo di 4 gg. lavorativi dall'effettuazione dell'ordine, inoltrato per via telematica.

I buoni sono consegnati presso le sedi specificate negli ordini.

I nominativi dei soggetti incaricati del ritiro e le sedi di consegna sono comunicati e aggiornati dai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto. L'orario per la consegna dei pacchi viene fissato tra le 9.00 e le 13.00 dei giorni lavorativi.

REPORTISTICA

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a richiesta dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto reports sull'utilizzo dei buoni pasto, con cadenza quadrimestrale o inferiore.

CONSULTAZIONE ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI

La Ditta aggiudicataria dovrà consentire la consultazione in INTERNET dell'elenco dei locali convenzionati con la stessa.

ASSISTENZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire su richiesta dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto una assistenza diretta presso la Amministrazioni stesse, nel limite di due volte al mese con preavviso di una settimana, per la soluzione delle problematiche derivanti dalla presente convenzione.

Art. 7

Garanzie e clausole particolari

Ogni rapporto con gli esercizi convenzionati dovrà essere tenuto esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria. I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto dovranno ritenersi escluse da ogni responsabilità al riguardo.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto sono sollevati da qualsiasi pretesa da parte dei ristoratori. L'utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto o dei fruitori dei buoni stessi.

In ciascuno degli esercizi convenzionati di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dovrà essere garantito il consumo di pasti da scegliere tra almeno tre menù, ciascuno dei quali consistente in due portate, più contorno e bevanda. Il consumatore potrà concordare una consumazione di valore equivalente, quale, a titolo esemplificativo: pizza, piatto unico, panini e simili.

Il consumo dei pasti o altra consumazione equivalente deve essere garantita dall'esercizio convenzionato per il suo intero orario di apertura e a prescindere dal giorno settimanale della consumazione.

L'esercizio convenzionato non può richiedere agli utilizzatori di buono pasto prezzi superiori a quelli normalmente praticati.

Art. 8
Responsabile della Fornitura

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Elena Pellegrini il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto.

I dati di contatto del Responsabile del servizio sono:

numero telefonico 051/6089121, fax: 051/247224 email: epellegrini@day.it

Art.9
Tipologie di buono pasto

Il fornitore si impegna a fornire due diverse tipologie di buono pasto, alternative tra loro, con le caratteristiche di seguito indicate e meglio specificate nell'allegata offerta tecnica:

- DAY ORO che consentono l'utilizzo di servizi esclusivi;
- DAY che non consentono l'utilizzo di servizi esclusivi;

I soggetti riuniti in gruppo d'acquisto potranno aderire alla Convenzione ed emettere i propri ordinativi di fornitura con riferimento alla tipologia di buono pasto più aderente alle proprie esigenze tra le due sopra indicate.

Art. 10
Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dai singoli Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati applicando lo sconto percentuale rispettivamente del:

- 4% sull'importo del buono pasto comprensivo di IVA, per i buoni denominati DAY ORO che consentono l'utilizzo di servizi esclusivi;
- 14,50% sull'importo del buono pasto non comprensivo di IVA, per i buoni DAY che non consentono l'utilizzo di servizi esclusivi;

Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto.

Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,

pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 11 Pagamenti

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto si impegnano a pagare le fatture entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture stesse, mediante Bonifico Bancario intestato a DAY RISTOSERVICE SPA, c/o UNICREDIT BANCA ROLO BANCA 1473 SPA c/c n.000002958602 ABI 3226 CAB 2401 CIN S. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere il servizio. Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dai Soggetti Contraenti e dall'Agenzia.

Art. 12 Penali per inadempienze

La società fornitrice dovrà pagare una penale pari allo 0,5% sull'importo dell'ordine, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per l'ordine stesso.

E' fatta salva la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Sarà facoltà dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto di risolvere il contratto qualora le stesse individuino modalità diverse dall'erogazione del buono pasto per garantire il servizio mensa al personale di cui all'art. 3, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

La ripetuta contravvenzione o violazione dei principi riportati nella presente convenzione darà luogo alla risoluzione della stessa, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Il venir meno di uno o più requisiti dichiarati nell'offerta tecnica dalla ditta aggiudicataria comporta la possibilità da parte dell'Agenzia di risolvere la convenzione. Ogni eventuale variazione in diminuzione all'elenco degli esercizi convenzionati nel corso di validità della presente convenzione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia. Variazioni dell'elenco che determinino una riduzione del punteggio attribuito in sede di gara superiore al 5% rispetto al requisito "rete degli esercizi" o che non garantiscano il n.ro minimo di esercizi richiesto danno diritto all'Agenzia di risolvere la convenzione.

Al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in sede di gara, a richiesta dell'Agenzia, la ditta aggiudicataria dovrà fornire l'elenco delle fatture ricevute dagli esercizi convenzionati con indicata la data di pagamento delle stesse

L'Aggiudicatario si obbliga a vigilare affinché gli esercizi convenzionati rispettino le garanzie igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti, fatto salvo tale obbligo, i Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, si riservano di esercitare le opportune verifiche per accertare il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie. L'accertata violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitarie darà luogo a contestazioni dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto all'impresa aggiudicataria, che è tenuta a rispondere entro dieci giorni, comunicando le contromisure assunte. Ripetute violazioni comporteranno la possibilità da parte dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto di risolvere il contratto.

La convenzione ed i singoli contratti si intenderanno, infine, risolti in caso di fallimento della Società fornitrice o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, nonché in caso di subappalto, di cessione del contratto o di cessazione dell'attività.

La risoluzione della Convenzione avverrà, con incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione scritta alla società fornitrice senza che la stessa abbia nulla a pretendere come compenso o risarcimento.

Resterà salva per i Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Art. 14 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, così come previsto dall'art.113 del D.Lgs.163/2006, è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli ordinativi di fornitura da essa derivanti.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dai singoli Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta Aggiudicataria assicuratrice, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario. La garanzia prestata opera nei confronti dei Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso la Ditta aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Agenzia.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell' Agenzia.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo i singoli Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.

Art. 15

Subappalto e cessione del contratto

Nella prestazione del servizio in oggetto è fatto divieto espresso di subappalto e di cessione di contratto.

Art. 16

Spese contrattuali

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata autenticata, sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ai Soggetti Contraenti per legge.

Art. 17
Controversie e foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e i Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Art. 18
Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art.19
Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti

con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto che aderiranno alla presente convenzione, si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione dell'aggiudicatario. quale Responsabile esterno dei trattamenti di dati personali di cui ciascuno dei predetti Soggetti risulta Titolare.

L'individuazione dell'aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento sarà effettuata dai Soggetti riuniti in gruppo d'acquisto nei loro atti di adesione alla presente convenzione.

Art. 20
Domicilio

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio fiscale presso:

l'Agenzia:

INTERCENT-ER V.le Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

Il Fornitore:

DAY RISTOSERVICE S.p.A. Via Indipendenza, 67 - 40121 Bologna.

Bologna, li 18/06/2007

INTERCENT-ER

IL FORNITORE

Rep.n. 150

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Barbara Cevenini, nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n.2295 del 23/02/2006, che i signori:

- Anna Fiorenza, nato a Potenza, il giorno 01 del mese di Novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Bernardo Bernardi, nato a Bologna, il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno 1949 e residente a _____, in via _____, numero civico __, (codice fiscale BRNBNR49R19G337A);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, li 18/06/2007-----